

**ESTRATTO DAL VERBALE DELLE DELIBERAZIONI DELLA
GIUNTA CAPITOLINA**

(SEDUTA DEL 20 OTTOBRE 2022)

L'anno duemilaventidue, il giorno di giovedì venti del mese di ottobre, alle ore 17,25, nella Sala dell'Arazzo, in Campidoglio, si è adunata la Giunta Capitolina di Roma, così composta:

1	GUALTIERI ROBERTO.....	<i>Sindaco</i>	8	ONORATO ALESSANDRO	<i>Assessore</i>
2	SCOZZESE SILVIA	<i>Vice Sindaco</i>	9	PATANE' EUGENIO	<i>Assessore</i>
3	ALFONSI SABRINA	<i>Assessora</i>	10	PRATELLI CLAUDIA	<i>Assessora</i>
4	CATARCI ANDREA	<i>Assessore</i>	11	SEGNALINI ORNELLA	<i>Assessora</i>
5	FUNARI BARBARA	<i>Assessora</i>	12	VELOCCIA MAURIZIO	<i>Assessore</i>
6	GOTOR MIGUEL	<i>Assessore</i>	13	ZEVI ANDREA TOBIA	<i>Assessore</i>
7	LUCARELLI MONICA	<i>Assessora</i>			

E' presente l'Assessora Segnalini che assume la presidenza dell'Assemblea. Risultano altresì presenti gli Assessori Alfonsi, Catarci e Lucarelli.

Intervengono in modalità telematica gli Assessori Funari, Gotor e Veloccia.

Partecipa il sottoscritto Segretario Generale Dott. Pietro Paolo Mileti.

(O M I S S I S)

Entra nell'Aula l'Assessore Zevi.

(O M I S S I S)

Deliberazione n. 348

Piano di Massima Occupabilità di Vicolo Savelli. Ottemperanza alla sentenza n. 11387/2022 del Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio (Sezione Seconda Ter).

Premesso che:

con Deliberazione n. 21 del 24/03/2021 l'Assemblea Capitolina ha adottato il Regolamento per la disciplina del canone patrimoniale per l'occupazione di suolo pubblico di cui all'art. 1, comma 819, lett. A), della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 (di seguito Regolamento);

in particolare, l'articolo 10, comma 4 del predetto Regolamento prevede che:

"Nell'ambito della Città Storica, Roma Capitale può subordinare il rilascio di concessioni di suolo pubblico alle prescrizioni di appositi piani che individuino la massima occupabilità delle aree di rispettiva competenza espressamente individuate con deliberazione di Giunta Capitolina (...). Tali piani sono approvati dalla Giunta Capitolina, acquisito il parere della Polizia Locale di Roma Capitale e della Sovrintendenza Capitolina ai Beni Culturali e degli altri Uffici competenti per le singole materie, tenendo conto degli interessi pubblici relativi alla circolazione, igiene, sicurezza, estetica, ambiente e tutela del patrimonio storico-artistico-culturale. In caso di modifiche normative che comportino cambiamenti dello stato dei luoghi, ovvero su impulso degli organi politici in relazione a specifici progetti volti al decoro ed alla rigenerazione urbana dell'area o, in occasione di mutamento delle condizioni poste alla base di un precedente diniego, di modifiche alla viabilità, le associazioni di categoria possono presentare una proposta di revisione delle occupazioni di suolo pubblico relative ad un Piano di Massima Occupabilità già approvato da sottoporre all'approvazione della Giunta Capitolina....";

l'articolo 37, comma 15 prevede inoltre che:

"In sede di prima applicazione del presente Regolamento, le istanze di revisione dei Piani di Massima Occupabilità, già inviate all'Amministrazione, devono essere confermate dall'interessato entro 60 giorni dalla pubblicazione del suddetto Regolamento e saranno istruite in ordine cronologico dalla data di comunicazione di conferma dell'istanza. Il termine del procedimento è fissato in 150 giorni. I criteri da adottare saranno esclusivamente quelli indicati nel presente Regolamento. Successivamente, il Dipartimento Sviluppo Economico e Attività Produttive, con proprio atto, provvederà ad effettuare una ricognizione dei criteri di cui al presente Regolamento da adottare ai fini della revisione e della redazione dei Piani predetti, da sottoporre alla Giunta Capitolina per l'approvazione. E' fatta salva la validità di tutti i Piani di Massima Occupabilità già approvati dagli Organi comunali e/o municipali competenti, ferma restando la facoltà di attivare specifico procedimento di revisione";

con Determinazione Dirigenziale del Dipartimento Sviluppo Economico n. rep. QH/265 del 06/05/2021 (prot. QH/33359) sono stati individuati, all'esito della ricognizione effettuata in esecuzione di quanto previsto dall'articolo 37, comma 15 del Regolamento, i criteri per la redazione e revisione dei PP.M.O., come riportati nello schema di cui all'Allegato A) del medesimo provvedimento e parte integrante dello stesso, riferiti esclusivamente alle occupazioni di suolo pubblico funzionali alle attività di somministrazioni di alimenti e bevande di cui all'art. 11, comma 1 del medesimo Regolamento;

con Determinazione Dirigenziale del Dipartimento Sviluppo Economico n. rep. QH/333 del 28/06/2021, alla luce delle disposizioni contenute nel Regolamento sopra richiamato, è stato definito che la Commissione Tecnica per i PP.MO. riferiti al territorio del Municipio Roma I Centro di cui alla D.D. rep. n. QH/1171/2020, opportunamente rimodulata, potesse proseguire la propria attività presso il Dipartimento Sviluppo Economico e Attività Produttive, per le motivazioni contenute nella medesima D.D. n. QH 333/2021, tenuto conto altresì di quanto previsto dalla Determinazione Dirigenziale della Direzione Generale n.42 del 26/06/2020;

con Determinazione Dirigenziale del Dipartimento Sviluppo Economico n. rep. QH/15 del 14/01/2022 (prot. QH/2019/2022), la suddetta Commissione è stata nuovamente rimodulata per la sostituzione di alcuni componenti;

con istanza prot. n. QH/2020/8562 del 14/02/2020 presentata dall'Avv. Andrea Ippoliti per conto delle società "Piellemme S.r.l." e "P & G S.r.l.s.", da ultimo perfezionata con prot. n. QH/2021/36762 del 18/05/2021, le società richiedenti hanno confermato l'interesse all'istanza di revisione prot. n. QH/2021/33639 del 07/05/2021 riferita al P.M.O. di Vicolo Savelli (scheda di dettaglio n. 133 – approvata con D.C.M. del Municipio Roma I Centro n. 6 del 10/04/2013) alla luce della procedura speciale di cui all'art. 37, comma 15 della D.A.C. 21/2021;

con nota prot. n. QH/2021/42544 del 10/06/2021, è stato comunicato l'avvio del procedimento relativo all'istanza in oggetto, che è stata esaminata dalla Commissione Tecnica nel corso della seduta del 16/09/2021, come da verbale in atti;

l'istanza presentata dalle società ricorrenti reca la proposta di prevedere un'occupazione di suolo pubblico innanzi al civ. 13 ed ampliare l'occupazione di suolo prevista nella scheda approvata innanzi ai civv. 14-15-16, motivando tale richiesta sulla base della concessione di una liberatoria reciproca, atteso che l'occupazione di suolo pubblico proposta coinvolgerebbe il medesimo spazio esterno compreso tra le proiezioni del filo interno delle murature perimetrali dell'esercizio gestito dalla Piellemme s.r.l., nonché quello condotto dalla P&G s.r.l.s.;

la scheda di dettaglio del P.M.O. di Vicolo Savelli vigente prevede un'area concedibile per le O.S.P. ai civ. 14-15-16 per un totale di 17.82 mq;

nel corso della seduta richiamata, la Commissione ha preso visione delle sentenze del Tar Lazio, sezione seconda Ter n. 8828/2016, n. 5487/2017 e n. 937/2018, nonché della sentenza del Consiglio di Stato n. 1570/2019 e dell'Ordinanza della Corte di Cassazione n. 29105/2020 relative al contenzioso conseguente a ricorsi di una delle società richiedenti, tutti rigettati;

in particolare, nella sentenza n. 1570/2019 il Consiglio di Stato ha disposto che *"(..) in forza del contratto di affitto il rilascio della concessione può essere richiesto solo dalla P&G s.r.l., società che detiene in gestione il locale al quale la concessione afferisce, non potendo, dunque rivestire rilievo giuridico alcuno l'eventuale assenso della stessa, in ragione dell'impossibilità che il concedente possa, attraverso l'uso surrettizio dell'accordo privatistico, sub-concedere o trasferire il titolo ovvero l'area a terzi, e comunque consentire l'utilizzazione ad altri privi di titolo ovvero di condizione legittimante ad ottenerlo mercè le descritte modalità (sub concessione trasferimento)"*;

preso atto del contenuto delle sentenze richiamate, la Commissione ha dichiarato l'istanza in oggetto inammissibile per carenza dei presupposti necessari alla presentazione di proposte di revisione delle occupazioni di suolo pubblico relative ad un Piano di Massima Occupabilità già approvato di cui all'art. 10, comma 4 del Regolamento, atteso che *"la concessione di liberatoria reciproca (da intendersi limitata al mero diritto di luce e di visuale) non costituisce alcun mutamento delle condizioni poste alla base della scheda di P.M.O. adottata"*;

alla luce delle motivazioni addotte dalla Commissione Tecnica, è stata comunicata, pertanto, l'inammissibilità dell'istanza di revisione in esame ai sensi dell'art. 2 della L. 241/1990, con nota prot. n. QH/2021/72926 del 05/11/2021, regolarmente notificata alle società richiedenti;

le società richiedenti hanno proposto ricorso per l'annullamento dell'efficacia della suddetta comunicazione di inammissibilità, acquisito al prot. con n. QH/2022/1268;

successivamente, le medesime società richiedenti hanno presentato un ulteriore ricorso, acquisito al prot. con n. QH/2022/27056, per la stessa istanza di revisione soprarichiamata (il cui procedimento si è concluso con la citata comunicazione di inammissibilità), per accertare e dichiarare l'illegittimità del silenzio inadempiuto serbato dall'Amministrazione;

con Sentenza n. 11387/2022 il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio (Sezione Seconda Ter) ha disposto l'accoglimento dell'ultimo ricorso di cui si fa menzione, nella misura in cui mira ad ottenere la conclusione del procedimento attraverso l'adozione di un provvedimento espresso da parte dell'Organo dotato della competenza deliberativa in materia;

Preso atto che:

con Deliberazione n. 17 del 17/03/2022, l'Assemblea Capitolina ha prorogato la normativa transitoria COVID-19 contenuta nell'art. 38, comma 1 del Regolamento, ivi inclusa la sospensione dell'applicazione dei Piani di Massima Occupabilità, fino al 30/06/2022;

con successiva Deliberazione n. 43 del 21/06/2022, il termine previsto per la sospensione dell'applicazione dei Piani di Massima Occupabilità è stato ulteriormente prorogato fino al 31/12/2022.

Considerato che:

l'iter istruttorio relativo all'istanza di revisione si è concluso con l'adozione di un apposito provvedimento espresso, ai sensi di quanto previsto dall'art. 2 della L. 241/1990, regolarmente notificato alle società richiedenti, tenendo conto del giusto temperamento di tutti gli interessi pubblici relativi alla circolazione, igiene, sicurezza, estetica, ambiente e tutela del patrimonio storico-artistico-culturale;

la comunicazione di inammissibilità all'istanza presentata soprarichiamata, nella quale è stata specificata la seduta in cui era stata esaminata l'istanza di revisione e le motivazioni sottese all'inammissibilità della stessa, rispetta infatti quanto previsto dall'art. 2 della L. 241/1990, in base al quale *"se ravvisano la manifesta irricevibilità, inammissibilità, improcedibilità o infondatezza della domanda, le pubbliche amministrazioni concludono il procedimento con un provvedimento espresso redatto in forma semplificata, la cui motivazione può consistere in un sintetico riferimento al punto di fatto o di diritto ritenuto risolutivo"*;

in ottemperanza alla Sentenza n. 11387/2022 è necessario provvedere all'adozione di un provvedimento espresso anche da parte dell'Organo dotato della competenza deliberativa;

Valutato che:

l'art. 10, comma 4 del Regolamento prevede la facoltà di presentare una proposta di revisione delle occupazioni di suolo pubblico relative ad un Piano di Massima Occupabilità già approvato esclusivamente al ricorrere delle condizioni enunciate nel medesimo articolo, ovvero *"in caso di modifiche normative che comportino cambiamenti dello stato dei luoghi, ovvero su impulso degli organi politici in relazione a specifici progetti volti al decoro ed alla rigenerazione urbana dell'area o, in occasione di mutamento delle condizioni poste alla base di un precedente diniego, di modifiche alla viabilità"*;

l'iter istruttorio descritto in premessa è stato correttamente improntato alla verifica della sussistenza delle condizioni previste dall'articolo sopracitato, non rinvenibili nel caso di specie;

pertanto, è altresì opportuno confermare il P.M.O. di Vicolo Savelli (scheda di dettaglio n. 133 – approvata con D.C.M. del Municipio Roma I Centro n. 6 del 10/04/2013) la cui validità è stata peraltro già confermata dall'art. 37, comma 15 del Regolamento;

Ritenuto che:

la presente proposta, considerata la natura di provvedimento da adottare in ottemperanza ad una pronuncia giurisdizionale, senza rilevanza contabile, non comporta effetti diretti o indiretti, finanziari, economici o patrimoniali per Roma Capitale;

Visti:

il D. Lgs. n. 267/2000 e ss. mm. li;

lo Statuto di Roma Capitale, approvato con Deliberazione dell'Assemblea Capitolina n. 8/2013 e ss. mm. ii.;

Richiamate:

la Deliberazione dell'Assemblea Capitolina n. 21 del 24/03/2021;

la Deliberazione dell'Assemblea Capitolina n. 17 del 17/03/2022;

la Deliberazione dell'Assemblea Capitolina n. 43 del 21/06/2022;

preso atto che in data 10 ottobre 2022 il Direttore della Direzione S.U.A.P. del Dipartimento Sviluppo Economico e Attività Produttive, quale responsabile del Servizio - ha espresso il parere che di seguito integralmente si riporta: "Ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 del T.U.E.L. si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione indicata in oggetto".

Il Direttore di Direzione
F.to: T. Egiddi";

che, in data 11 ottobre 2022 il Direttore del Dipartimento Sviluppo Economico e Attività Produttive ha attestato – ai sensi dell'art. 30, c. 1, lett. i) e j), del Regolamento degli Uffici e Servizi, come da dichiarazione in atti – la coerenza della proposta di deliberazione in oggetto con i documenti di programmazione dell'Amministrazione, approvandola in ordine alle scelte aventi rilevanti ambiti di discrezionalità tecnica con impatto generale sulla funzione dipartimentale e sull'impiego delle risorse che essa comporta.

Il Direttore
F.to: F. Paciello";

considerato che in data 12 ottobre 2022 il Ragioniere Generale ha dichiarato la non rilevanza contabile della proposta di deliberazione in oggetto.

Il Ragioniere Generale
F.to: Marco Iacobucci";

preso atto che sulla proposta in esame è stata svolta, da parte del Segretario Generale, la funzione di assistenza giuridico-amministrativa, ai sensi dell'art. 97, comma 2, del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali, approvato con D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e ss.mm.ii.;

LA GIUNTA CAPITOLINA

all'esito della conclusione dell'istruttoria effettuata di cui in premessa e per i motivi espressi in narrativa che integralmente si richiamano

DELIBERA

- 1) di adottare in ottemperanza alla sentenza del T.A.R. Lazio (Sezione Seconda TER) n. 11387/2022, il presente provvedimento espresso di inammissibilità della istanza di revisione specificata in premessa e, per gli effetti, di confermare il P.M.O. di Vicolo Savelli (scheda di dettaglio n. 133 – approvata con D.C.M. del Municipio Roma I Centro n. 6 del 10/04/2013);
- 2) di dare atto che l'applicazione del Piano di Massima Occupabilità in oggetto, la cui validità è stata già confermata dall'art. 37, comma 15 del Regolamento, è sospesa fino al 31/12/2022 ai sensi di quanto previsto dalla D.A.C. n. 43/2022.

L'On. PRESIDENTE pone ai voti, a norma di legge, la suestesa proposta di deliberazione che risulta approvata all'unanimità.

Infine la Giunta, in considerazione dell'urgenza di provvedere, dichiara all'unanimità immediatamente eseguibile la presente deliberazione a norma di legge.
(O M I S S I S)

IL PRESIDENTE
O. Segnalini

IL SEGRETARIO GENERALE
P.P. Mileti

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente deliberazione è posta in pubblicazione all'Albo Pretorio on line di Roma Capitale dal 26 ottobre 2022 e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi fino al 9 novembre 2022.

Lì, 25 ottobre 2022

SEGRETARIATO GENERALE
Direzione Giunta e Assemblea Capitolina

IL DIRETTORE
F.to: A. Gherardi

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva, ai sensi dell'art. 134, comma 3, del T.U.E.L. approvato con Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n.267, per decorrenza dei termini di legge, il 5 novembre 2022

Lì, 7 novembre 2022

SEGRETARIATO GENERALE
Direzione Giunta e Assemblea Capitolina

IL DIRETTORE
F.to: A. Gherardi